

COMUNE DI ACQUACANINA (Prov. di Macerata)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE A DOMICILIO

Art. 1

Proprietà gestione e concessione

L'acquedotto è di proprietà del Comune di Acquacanina che lo gestisce direttamente in economia. L'acqua potabile viene consegnata dal Comune ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, agli inquilini ed affittuari autorizzati dal proprietario, ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui il Comune può disporre. La concessione dell'acqua per altri usi è subordinata alle disponibilità dell'acqua per uso potabile.

Art. 2

Domanda di concessione

I richiedenti dovranno presentare domanda al Sindaco per la concessione dell'acqua, su carta bollata. All'atto della domanda dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale, il versamento di un diritto di allaccio di €.25,00. La domanda avrà forza e valore di compromesso alla stipulazione del relativo contratto.

Art. 3

Concessione

La concessione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile. Potrà essere fatta all'affittuario il quale dovrà dimostrare per iscritto di avere ottenuto il consenso del proprietario dello stabile o presentare, a richiesta, una fidejussoria di persona solvibile e bene accetta alla Amministrazione.

Art. 4

Misurazione dell'acqua e prezzo.

La misurazione verrà fatta a mezzo di limitatore. Il prezzo dell'acqua è stabilita dall'annessa tariffa.

Art. 5

Durata della concessione.

Ogni concessione avrà la durata di un anno e cadrà il 31 dicembre, però nel primo periodo di concessione la durata sarà superiore per la frazione dell'anno intercedente fra la data della erogazione contrattuale e l'immediato 31 dicembre. Sarà tacitamente prorogabile di anno in anno, se non disdettata da una delle due parti TRE mesi prima della scadenza, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6
Pagamenti - Anticipi- Rimborsi.

Il Comune verrà pagato mediante ruolo, in rate annuali anticipate, in coincidenza con le rate delle riscossioni delle imposte e tasse. I pagamenti verranno effettuati nell'Esattoria comunale, i bolli di quietanza e le eventuali tasse e spese, comprese quelle per l'atto di concessione, sono a carico dell'utente.

Art. 7
Penali di morosità

Qualora non si effettuasse il pagamento entro i termini fissati, gli utenti saranno tenuti a pagare, oltre alla rata scadente, una penale del 6% su di essa, salvo il procedimento legale ed il diritto del Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua dopo l'accertamento della morosità, senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'utente sino alla fine del contratto.

Art. 8
Divieto di variante e di alterazione alla derivazione.

E' rigorosamente vietato all'utente innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi; di aumentare a profitto proprio od altri la quantità di acqua concessagli; DI ALTERARE IN QUALSIASI MODO O MANOMETTERE GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE DELL'ACQUA e il rubinetto d'arresto ed in generale di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito. Contro tali disposizioni si applica la multa di €200,00.

Art.9
Procedimenti penali e multe.

Salvo i casi di falsità e frode per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, l'utente è soggetto a multa fino a €200,00 e in caso di ricettività sino a €400,00 ed il Comune avrà il diritto di sospendere il servizio, finché l'impianto non sia riportato alle condizioni normali e sia pagata la multa, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

Art. 10
Interruzione e mancanza della fornitura.

Non potranno gli utenti pretendere alcun indennizzo per le interruzioni del servizio dell'acqua nelle utenze, derivanti da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua del gelo, da frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonché nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per le estinzioni degli incendi.

Art.11
Guasti alla derivazione. Danni e responsabilità

Gli utenti sono obbligati a dare immediatamente avviso per iscritto al Comune dei guasti che avvenissero alle loro rispettive derivazioni entro tre giorni. Il Comune non è responsabile dei danni che potessero avvenire alle opere di diramazione e di distribuzione per effetto del gelo e per altre cause interne e quando venisse a mancare l'acqua per forza maggiore, per movimenti

tellurici e per dispersione della sorgente. Non sarà quindi tenuto nemmeno al risarcimento dei

danni verso gli utenti e terzi di qualunque danno che l'esercizio e la collocazione della loro condotta potesse arrecare alle limitrofe proprietà, escludendo qualsiasi responsabilità del Comune.

Art.12

Derivazioni e misurazioni principali e divisionari

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dalla condotta stradale ed ogni utente deve averne una propria e separata, innestata sulla condotta stessa. Il Comune ha la facoltà di determinare il luogo di presa e l'ubicazione dell'apparecchio di misura all'origine di ogni presa. L'apparecchio di misura sarà posto di regola presso l'ingresso del tubo adduttore dell'acqua nella proprietà privata e nel punto più riconosciuto adatto dall'Ufficio Tecnico comunale. Gli apparecchi di misurazione saranno suggellati a cura del Comune.

La costruzione dell'eventuale nicchia per il limitatore nonché tutte le opere previste ed attinenti a scavi, tagli, muratura, movimento e ricollegamento di lastrici, asfalti, ecc. compresa la opera del fontaniere per la posa del tubo, saranno fatte dal concessionario sotto la vigilanza del Comune, con spesa a carico dell'utente.

ART. 13

COSTRUZIONE - PAGAMENTO - PROPRIETA' DELLA DERIVAZIONE AD IMPIANTO INTERNO.

Tutte le opere di diramazione a partire dalla condotta stradale fino al limitatore compreso, saranno a carico dell'utente ed eseguite sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Se richieste, possono essere, eccezionalmente ed a discrezione della Amministrazione Comunale, eseguite dal Comune, ma la spesa relativa dovrà essere a questo rimborsata dall'utente, secondo le tariffe e l'importo delle forniture del materiale e del lavoro eseguito, tuttavia caso per caso possono essere consegnati pagamenti rateali in termine massimo di un anno.

Le dette opere di diramazione, fin dal punto di allaccio alla condotta principale, restano proprietà dell'utente che ne curerà perciò la regolare manutenzione.

L'utente concessionario che rinunci alla concessione, venda lo stabile o lasci l'appartamento, non potrà pretendere dal Comune indennità di sorta; i nuovi proprietari od affittuari, od inquilini, per avere l'acqua dovranno prima della scadenza del contratto, soddisfare le rate eventualmente lasciate insolute dai precedenti proprietari o possessori ovvero fare nuova domanda e pagare la presa di derivazione.

Oltre l'apparecchio di misura il concessionario provvederà a sua cura e spesa all'impianto interno di distribuzione, che però dovrà corrispondere alla regola ed alla tecnica dell'igiene.

Venendo a cessare in concessione e per fine di termine o per altra causa qualunque, tutto ciò che è in relazione alla presa cessata esistente nel sottosuolo comunale, resterà di proprietà del Comune.

ART. 17

Reclami

Tutti i reclami inerenti a guasti, interruzioni ed in genere all'andamento del servizio delle prese dei privati e contro gli agenti e gli operatori del servizio delle prese dei privati e contro gli agenti e gli operai dell'acquedotto, devono essere fatti esclusivamente per iscritto.

Qualora l'utente avesse motivo di ritenere che il limitatore non dovesse misurare esatto, potrà chiedere per iscritto al Comune la verifica.

Se questa verifica dovesse risultare esatta (con tolleranza del 10% in più o in meno), la spesa di verifica di £. 34.536 resteranno a carico dell'utente.

Art.18
Controllo del limitatore

Per controllare il funzionamento del limitatore e l'infrazione ai patti convenuti, il Comune si riserva nel modo più formale il diritto di far procedere a locali ispezioni per opera dei suoi Tecnici e della Guardia comunale, nell'interno della proprietà private. Perciò il limitatore deve essere collocato in località facilmente accessibile. Nel caso di rifiuto da parte dei concessionari, proprietari ed affittuari, permettere e facilitare tali ispezioni interne, il Comune sospenderà la erogazione, rimanendo il concessionario tenuto al pagamento del canone.

Art.19
Responsabilità dell'utente

L'utente sarà tenuto responsabile a norma di legge di qualunque manomissione di suggelli apposti dal Comune agli apparecchi sulla derivazione, qualora non provi che l'infrazione stessa non avesse avuto luogo per fatto suo e dei suoi dipendenti.

Lo stesso si dica per qualunque modificazione apportata allo stato dei rubinetti da presa ed alla saracinesca di arresto, usando chiavi false ed altro mezzo qualsiasi.

Art.20

E' assolutamente proibito dare compensi per qualsiasi titolo agli agenti ed operai addetti all'acquedotto.

Art.21

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili indistintamente tanto per le concessioni in centri abitati che per quelle di campagna.

Art.22

Ogni contratto viene stipulato dal Sindaco oppure su analoga decisione dal Responsabile del Servizio.

Art. 23

Qualora il Comune modificasse comunque il presente Regolamento compresi gli eventuali aumenti di tariffe, l'utente dovrà uniformarsi alle nuove disposizioni, caso contrario il contratto in corso si intenderà senz'altro risolto dopo un mese della modificazione del provvedimento.

Art. 24
Disposizioni transitorie

E' fatto obbligo ai vecchi utenti di sottostare al cambiamento della derivazione ove occorra, ed alla installazione del misuratore, di modificare a proprie spese l'impianto interno, di sottostare alle nuove tariffe, intendendosi rescisso il contratto esistente che fosse ancora in corso, in quanto dovrà essere effettuato un nuovo contratto di utenza. A parziale deroga di quanto disposto al precedente art.14, le tubazioni degli impianti interni attualmente esistenti, anche se costruiti con materiali diversi da quello contemplato nell'articolo medesimo, saranno tollerati, purché se ne riscontri la perfetta efficienza. In caso di rinnovo essi dovranno essere sostituiti con tubazioni

costruite con i prescritti materiali.

Art. 25

Concessioni per uso commerciale -industriale-edilizio

La richiesta da parte di un privato di avere acqua per uso industriale, commerciale ed edilizio, sarà esaminata dalla Giunta Comunale, che determinerà di volta in volta se la richiesta deve essere soddisfatta e sul quantitativo che può essere accordato e sul prezzo. Tuttavia in tali circostanze si dovrà tenere conto del fatto che le nuove concessioni non abbiano a turbare l'equilibrio della disponibilità. sarà pure compito della Giunta Municipale stabilire ai, vecchi utenti il quantitativo di acqua cedibile ed il canone di utenza, sempre ché detta acqua debba servire a scopi esclusivamente industriali e commerciali o di edilizia. Dette concessioni non potranno essere utilizzate per uso domestico.

Art. 26

Tariffe delle utenze

Categoria	Concessione litri giorno	Concessione mc. mensili	Costo annuo a forfait
Unica	200	6 (sei)	€. 40,00